

TI_GERICHTE 11.1998.60 vom 23. Juli 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-07-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.60

FR: TI_GERICHTE 11.1998.60 du 23 juillet 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1998.60 del 23 luglio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.08.1998 11.1998.60

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.08.1998 11.1998.60

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.08.1998 11.1998.60

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.: 11.98.00060 Lugano 23 luglio 1998 /lcg In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa _____. (modifica di misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza dell'8 ottobre 1997 da

_____, _____ (patrocinato dall'avv. _____, _____) contro _____, nata _____, _____ (patrocinata dall'avv. _____, _____); premesso che _____

ha presentato il 26 marzo 1998 appello contro un decreto cautelare del 13 marzo 1998 con cui il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha accolto un'istanza di modifica di misure cautelari promossa dal marito _____ nella causa di divorzio; preso atto che l'appellante ha comunicato il 26 giugno 1998 di ritirare l'appello, i coniugi avendo nel frattempo sottoscritto una convenzione sugli effetti accessori del divorzio, omologata dal Pretore con la sentenza di merito emanata il 23 giugno 1998 (inc. _____);

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili; accertato che l'appellato ha rinunciato a un'indennità per ripetibili e che entrambe le parti hanno ribadito la domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede; considerato che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non può essere accolta, poiché un ricorso ritirato non ha alcuna probabilità di buon esito, mentre tale beneficio può essere accordato all'appellato, il quale adempie sia il requisito dell'indigenza sia quello della parvenza di buon diritto, essendosi egli dovuto difendere da un appello senza possibilità di successo; osservato che la particolarità del caso induce in ogni modo a prescindere dal prelievo di tasse e spese, vista la buona volontà manifestata dalle parti nel risolvere le loro contese e la loro disagiata situazione finanziaria; per questi motivi, decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per desistenza. 2. Non si prelevano spese né tasse di giustizia e non si assegnano _____ ripetibili. 3. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da _____ è respinta. 4. _____ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria,

con il gratuito patrocinio dell'avv. _____ . 5.
Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____
_____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Per la
prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.